

Accordo amichevole, ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 26 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ("Convenzione"), sulle disposizioni applicabili al reddito di cui ai paragrafi 1 e 4 dell'articolo 15 della Convenzione e dell'articolo 1 dell'Accordo del 3 ottobre 1974 tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, a seguito delle misure adottate nel contesto della lotta alla diffusione del COVID-19.

Conformemente alla procedura di amichevole composizione di cui all'articolo 26, paragrafo 3, della Convenzione;

Considerato che, a seguito della crisi sanitaria legata al Covid-19, l'Italia e la Svizzera hanno concluso il 18-19 giugno 2020 un accordo di amichevole composizione ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, della Convenzione;

Considerato che, con il suddetto accordo del 18-19 giugno 2020, le autorità competenti italiana e svizzera hanno convenuto, tra le altre cose, che, in via eccezionale e provvisoria, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza, a domicilio e per conto di un datore di lavoro situato nell'altro Stato contraente, a seguito delle misure adottate per combattere la diffusione del Covid-19, sono considerati giorni di lavoro nello Stato in cui la persona avrebbe lavorato e ricevuto in corrispettivo il salario, lo stipendio e le altre remunerazioni analoghe in assenza di tali misure;


Considerato che, con la dichiarazione congiunta del 22 luglio 2022, benché non fossero in vigore misure governative di limitazione della circolazione delle persone in entrambi gli Stati, le autorità competenti italiana e svizzera hanno ritenuto che l'evoluzione pandemica del mese di luglio 2022 andasse riconosciuta e rendesse per il momento necessario il mantenimento dei meccanismi derogatori previsti dall'accordo amichevole del 18-19 giugno 2020;

Considerato che, con la stessa dichiarazione congiunta del 22 luglio 2022, le autorità competenti italiana e svizzera hanno convenuto di mantenersi in stretto contatto e di tornare a consultarsi al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'accordo del 18-19 giugno 2020;

Le autorità competenti dell'Italia e della Svizzera hanno concordato quanto segue:

L'accordo amichevole concluso il 18-19 giugno 2020 rimarrà in vigore fino al 31 gennaio 2023. A partire dal 1° febbraio 2023, tale accordo amichevole cesserà di avere effetto.

Fatto a Roma il 22 dicembre 2022



Per l'autorità competente italiana
Il Direttore Generale delle Finanze
Giovanni Spalletta

Fatto a Berna il 12 dicembre 2022



Per l'autorità competente svizzera
Pascal Duss